



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 192 DEL 28/09/2017**

**SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO**

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, D.Lgs. 19 agosto 2016 N. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, N. 100.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di settembre, in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze, previa convocazione alle ore 16:00 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in seduta ordinaria, sotto la presidenza di COLZI ALESSIO nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale. Partecipa alla seduta il Dr. NOBILE ROBERTO in qualità di Segretario Generale .

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
OTRANTO ANTONIO - STALTARI PAOLO - MARTINUZZI CHIARA.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 19 Consiglieri:

FOSSI EMILIANO	Presente	BARGAGLI STOFFI FALCO JOANNES	Presente
COLZI ALESSIO	Presente	LOIERO LORENZO	Presente
NISTRI CHIARA	Presente	OTRANTO ANTONIO	Presente
PRISCO ANGELINA	Presente	LOMBARDO ROSA ANNA	Assente
BALLERINI FRANCESCO	Presente	MARTINI GABRIELE	Assente
CONSIGLI ALESSANDRO	Presente	CHIEFFO ROSA	Assente
STALTARI PAOLO	Presente	LANDI GIOVANNI	Presente
RIDOLFI MATTIA	Presente	EBOLI EMANUELA	Presente
HU FAN CHEN ANGELO	Assente	TAGLIAFERRI ANDREA	Presente
BINI GIANNI	Presente	CAMPANI PIER LUIGI	Presente
GANDOLA PAOLO	Presente	MARTINUZZI CHIARA	Presente
VALERIO ROBERTO	Assente	RIGACCI NICCOLO	Presente
MANCINI MASSIMO	Assente		

e all'atto della votazione sono presenti n. 19 Consiglieri

essendo entrati CHIEFFO ROSA ed essendo usciti TAGLIAFERRI ANDREA.

Sono altresì presenti gli assessori: CIAMBELLOTTI ELEONORA(*) - DE FEO VANESSA - PORCU ROBERTO - ROSO MONICA ed assenti NUCCIOTTI RICCARDO - RICCI LUIGI - SALVI STEFANO ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta



IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 38 DEL VIGENTE "REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE".

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30/09/2017 il Comune deve



provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; (per il primo triennio di applicazione 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro, come previsto dall'art. 26, co. 12-quinquies, del T.U.S.P.);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo oltre l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività



principale della società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dall'ufficio comunale competente secondo quanto riportato nella Relazione Tecnica allegata sub A) alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Verificato che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per il non mantenimento delle sottoindicate partecipazioni:

- società Fidi Toscana S.p.A, per non rispondenza alle finalità istituzionali dell'ente, per perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti;
- società L'Isola dei Renai S.p.A., per non rispondenza alle finalità istituzionali;
- società Publies s.r.l., per non rispondenza alle finalità istituzionali, e di cui è stato già deliberato l'esercizio del diritto di recesso;
- società Toscana Energia S.p.A., per non rispondenza alle finalità istituzionali, esiguità della quota di partecipazione;
- società Ataf S.p.A., per non rispondenza alle finalità istituzionali;

Dato atto che, comunque, con precedente deliberazione di questo Consiglio, n. 152 del 26.11.2013, era già stata deliberata, in coerenza col quadro normativo allora vigente, la dismissione delle quote detenute nelle seguenti società:

- Fidi Toscana S.p.A;
- L'Isola dei Renai S.p.A
- Ataf S.p.A.;
- Publies S.r.l.;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del



Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti, la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e nel rispetto dei tempi indicati dal T.U.S.P. ;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato dal Sindaco ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, in data 31/03/2015 provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.24, c.2, T.U.S.P.;

Richiamata altresì la successiva Relazione al Piano adottata dal Sindaco in data 31/03/2016;

Richiamato il comma 3 dell'art. 24 del T.U.S.P. il quale prevede che il provvedimento di ricognizione sia inviato alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art.5, comma 4, nonché alla struttura ministeriale di cui all'art. 15;

Viste le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016" adottate con deliberazione n.19 dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti;

Tenuto conto che con le stesse la Corte dei Conti ha approvato un modello standard di atto di ricognizione che deve essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti al fine di agevolare la compilazione dell'applicativo Partecipazioni, nella sezione revisione straordinaria del Portale del Tesoro, in attuazione dell'obbligo previsto dall'art. 24, co. 3 del T.U.S.P.;

Visto l'art. 42, commi 1 e 2, lett.e), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visti i pareri di regolarità contabile e tecnica espressi rispettivamente dal Responsabile del 4° Settore – Servizi Finanziari / Entrate e dal Responsabile di Posizione Organizzativa Area Tributi, Società Partecipate, Gestione Assicurazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 com. 2 lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Richiamato il parere favorevole espresso in data 26/09/2017 dalla **IV** Commissione Consiliare "*Risorse e Sviluppo*" in merito al presente provvedimento, depositato in atti;

Preso atto che sono presenti in aula, per rispondere ad eventuali richieste di chiarimento, la Dott.ssa M. Lelli, responsabile del servizio "*Tributi, Società partecipate, gestione*



assicurazioni”, ed il funzionario M. Sernesi, assegnato al servizio *Società partecipate*;

Uditi:

- l'illustrazione della proposta provvedimento effettuata dall'Assessore De Feo, delegato in materia di *“Risorse Umane Economiche Finanziarie, Patrimonio, Rapporti con Enti e Società Partecipate”*,
- le osservazioni espresse dal Consigliere Gandola capogruppo di *“FORZA ITALIA”* durante la parte del dibattito dedicata alle dichiarazioni di voto, ex art. 30 comma 7 del vigente *“Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”*,

Preso atto che nel corso della trattazione del presente argomento iscritto all'ordine dei lavori consiliari:

- è rientrato ed uscito e nuovamente rientrato ed uscito l'Assessore Ricci;
- sono rientrati: il Consigliere Chieffo, l'Assessore Ciambellotti,
- sono usciti e poi rientrati: il Consigliere Staltari, il Sindaco Fossi, il Consigliere Consigli, il Consigliere Otranto, il Consigliere Loiero, il Consigliere Ridolfi, il Consigliere Bargagli Stoffi,
- è uscito definitivamente il Consigliere Tagliaferri,

e che pertanto sono presenti n. 19 Consiglieri;

Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame in forma palese e con l'assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:

- Consiglieri presenti n. **19**
- Consiglieri votanti n. **19**
- Voti favorevoli n. **15**
- Voti contrari n. **2** (Eboli, Rigacci)
- Voti di astensione n. **2** (Bini, Campani)

DELIBERA

per i motivi in premessa illustrati:

1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, come da Relazione Tecnica elaborata dal competente ufficio comunale in allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di approvare il documento redatto secondo le linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19/sezaut/2017 della Corte dei Conti sul modello standard, in allegato B) alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;

3) di procedere all'alienazione della partecipazione in Toscana Energia S.p.a.;

4) di confermare la dismissione delle quote di partecipazione nelle società:



- società Fidi Toscana S.p.A;
- società L'Isola dei Renai S.p.A
- società Ataf S.p.A.;

5) di dare atto che, in attuazione della propria deliberazione n. 155 del 20 luglio 2017, si è provveduto ad esercitare il recesso da Publies S.r.l.;

6) di incaricare il competente ufficio comunale di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

7) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

8) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, con le modalità indicate dal D.M. 25 gennaio 2015, tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo D.Lgs. n. 100/2017;

9) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo;

10) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'urgenza che riveste il presente provvedimento;

Atteso il disposto di cui all'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale recita che: *“Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”*;

Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in oggetto, in forma palese e con l'assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:

- Consiglieri presenti n. **19**
- Consiglieri votanti n. **19**
- Voti favorevoli n. **15**
- Voti contrari n. **2** (Eboli, Rigacci)
- Voti di astensione n. **2** (Bini, Campani)



Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERA altresì

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

Terminate le votazioni sopra rappresentate lasciano l'aula il Consigliere Martinuzzi ed il Consigliere Ridolfi. Sono presenti n. 17 Consiglieri.

PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE



COMUNE di CAMPI BISENZIO
Città Metropolitana di Firenze

Allegato alla deliberazione

C.C. n. 132 del 28-08-2014

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 com.1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 com. 2 let. b) D.L. 10/10/2012 n. 174, sulla proposta di deliberazione, avente ad oggetto:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100

Parere di regolarità tecnica

La sottoscritta Marina Lelli, Responsabile del Servizio Tributi, società Partecipate, gestione assicurazioni, esaminata la proposta di deliberazione suddetta, esprime parere favorevole.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Lelli

Campi Bisenzio, 11/09/2017

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Dr Nucci Niccolò, Direttore del 4° Settore Servizi Finanziari/Entrate, esaminata la proposta di deliberazione suddetta, esprime parere favorevole.

Il Direttore del IV Settore
Dott. Niccolò Nucci

Campi Bisenzio, 11/09/2017



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to COLZI ALESSIO

Il Segretario Generale
f.to NOBILE ROBERTO

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.